

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEPORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1961

**Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291,
relativa a temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura**

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1954 il Parlamento italiano approvò la temporanea importazione di cacao in grani non torrefatto per la integrale spremitura dando vita alla legge 25 maggio 1954, n. 291, tuttora vigente.

Detta legge presentata dal Governo — che, all'epoca, ritenne sussistere una particolare congiuntura favorevole per il settore dell'industria nazionale della lavorazione del cacao in grani con condizioni di continuità tali da far prevedere innegabili vantaggi per l'economia generale del paese — aveva, come si evince in maniera inequivoca dalla relazione al disegno di legge poi diventato legge, i seguenti presupposti:

1) « Senonchè nuovi sistemi industriali di spremitura consentono la *completa* estrazione del burro contenuto nel cacao in grani e lasciano un quantitativo di polvere del tutto sprovvisto di grasso, che, in caso di nazionalizzazione, verrebbe con le vigenti modalità eccessivamente colpito dall'imposta di consumo ».

2) « In considerazione dell'accennato stato di cose, *prospettato ripetutamente dalle industrie interessate*, si è ravvisata la opportunità di istituire una nuova specifica concessione per il cacao in grani *se destinato*

alla integrale estrazione del burro, fissando all'uopo i coefficienti di scarico che potrebbero determinarsi nella seguente misura:

chilogrammi 100 di cacao in grani sono scaricati da:

chilogrammi 40 di burro di cacao in riesportazione (che rappresentano la resa normale di chilogrammi 100 di cacao in grani);

chilogrammi 40 di polvere magra, con contenuto di grasso inferiore all'1 per cento; chilogrammi 20 per perdite, terriccio, bucce, eccetera ».

3) « In vista delle finalità che si intendono raggiungere con il predisposto provvedimento, realizzare, cioè una più equa ripartizione dell'onere fiscale, in ragione del diverso valore e del diverso carattere dei due derivati dalla spremitura, e agevolare un settore industriale che può far sperare nello sviluppo di una importante corrente di esportazione, viene consentita l'applicazione del nuovo criterio di scarico anche per le operazioni già effettuate a termini della preesistente concessione ».

4) « In sostanza il reddito fiscale non dovrà subire flessioni dalla applicazione delle nuove norme, tenuto conto dei maggiori quan-

titativi di cacao in grani da introdurre per fare fronte alle cresciute esigenze dell'attività della spremitura ».

Tali presupposti, e lo stesso testo (che nella quarta Commissione della Camera dei Deputati ebbero un troppo sollecito esame, forse per la contingenza e la temporaneità del provvedimento) diedero alla 5ª Commissione permanente del Senato vive perplessità e perchè lo stesso Sottosegretario per le Finanze dell'epoca dovette dire apertamente che il disegno di legge lasciava il dubbio di « percentuali tecniche oltrepasanti quella certa larghezza da non poter essere considerato senza preoccupazione » e sia perchè il relatore senatore Trabucchi dovette riconoscere che il testo della legge era *molto poco chiaro* ed esprimere il voto che, « tenendo presente la legge doganale venga chiarito con successive circolari che il beneficio fiscale resti accordato *solo a chi effettivamente* abbia esportato 40 kg. di burro di cacao vale a dire quanto ricavato dal cacao in grani importato in temporanea ».

Comunque la legge venne deliberata sui seguenti precisi dati:

a) che da 100 kg. di cacao in grani gli industriali, che volessero avvalersi della legge, avrebbero estratto 40 kg. di burro e questi 40 kg. sarebbero stati integralmente esportati;

b) che sarebbero residuati kg. 40 di polvere con contenuto di grasso di cacao inferiore all'uno per cento;

c) che nessuna flessione avrebbe dovuto subire il reddito fiscale dall'applicazione delle nuove norme.

Senonchè, divenuta operante la legge ed attuata, si è visto che i presupposti che l'avevano ispirata non sono stati realizzati sia perchè non si sono avuti e non si hanno i quantitativi stabiliti e le risultanze fissate, sia perchè l'applicazione che se ne è fatta, anche per *la molto poca chiarezza delle norme*, ha dato vita ad un sistema quanto mai irregolare che la frustra in pieno ed ha, per conseguenza, causato una sensibile flessione del reddito fiscale che, invece, avrebbe dovuto, se non aumentare, restare inalterato.

Il che, unitamente al rilievo che la legge predetta è in contrasto con l'indirizzo della politica alimentare e dei consumi che, per salvaguardare la sanità pubblica, tende a tutelare al massimo i prodotti puri e genuini, ha fatto sì che la legge in questione è tornata a danno del pubblico, dell'Erario e dell'economia nazionale che, per detta legge, deve esportare valuta italiana per dodici miliardi in più di quello che ricava dall'esportazione.

Onde mantenerla in vita è di grave danno al Paese ed a tutti salvo che a due o tre interessati spremitori che hanno tratto utili ingenti durante gli anni nei quali il burro di cacao era richiesto all'estero.

Per queste ragioni ne propongo al Senato l'immediata e sollecita abrogazione per evitare che continui l'assurdità della protezione del commercio-spremitura del cacao in grani da temporanea e di tutelare la diffusione del surrogato in luogo del prodotto genuino e naturale che, invece va sostenuto e diffuso; e mi auguro che la proposta abbia a trovare la vostra favorevole accoglienza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

La legge 25 maggio 1954, n. 291, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 19 giugno 1954 è abrogata dal prossimo 1° luglio 1961.